

STORIE DI GIURISTI. IL DIRITTO CIVILE NELLA VISIONE DI GIAN PAOLO MASSETTO (LEGGENDO GLI SCRITTI DI STORIA GIURIDICA)

Giovanni Chiodi
Università degli Studi di Milano Bicocca
giovanni.chiodi@unimib.it

Il primo volume degli Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Massetto raccoglie saggi intorno a temi e problemi di diritto civile: obbligazioni e contratti, rappresentanza negoziale, buona fede oggettiva, responsabilità extracontrattuale, successioni. In realtà, l'orizzonte è ben più ampio, poiché nella trama del libro s'inseriscono anche, per connessione, ricerche sull'insegnamento del diritto a Pavia, sul sistema delle fonti in Lombardia, sui trattati posseduti dal Senato milanese e il profilo di un insigne pratico del Cinquecento: digressioni che gettano lo sguardo al di là delle dottrine analizzate nei contributi tematici ed illustrano la rilevanza europea di robuste culture giuridiche territoriali, come quella lombarda. L'espressione "diritto civile", quindi, non deve trarre in inganno. Anche perché il volume, per l'età medievale e moderna, non si limita a considerare l'interpretazione dei testi di *ius civile* romano, ma abbraccia anche le costruzioni dei canonisti, considera le testimonianze che provengono dalla prassi notarile, rintraccia e descrive gli orientamenti delle corti giudiziarie e non manca di rendere conto anche di culture diverse intrecciate con la tradizione di diritto comune.

Quasi un migliaio di pagine, che raccolgono tutte il frutto di scavi pazienti nelle fonti e consentono così al lettore di entrare nella bottega artigianale di uno studioso le cui doti umane distintive sono l'umiltà e la generosità: qualità che contano anche quando si deve fare la storia, perché inducono a prestare ascolto a tutte le voci del *milieu* giuridico, e in particolare alla cultura dei pratici (notai, giudici e consulenti), che non a caso ottiene particolare risalto nelle incursioni del nostro autore.

Le cronologie del libro sono molto estese, spesso anche all'interno di un unico contributo. Gian Paolo Massetto, infatti, nei suoi percorsi a tema (dei veri e propri affreschi), adotta una prospettiva di lungo periodo, che parte dal tardo antico per giungere al Novecento. Uno spazio importante è riservato all'alto medioevo, età dell'incontro tra civiltà barbarica e romanità, che

si riflette nelle carte notarili e nei commenti della scuola di Pavia. Altro terreno d'elezione è la ricostruzione della tradizione di diritto comune, con il recupero di importanti dibattiti dottrinali poco conosciuti, che restituiscono un quadro più nitido e complesso, che consta non solo delle fondamentali costruzioni dei giuristi trecenteschi, ma anche dei successivi sviluppi della scienza civilistica e canonistica quattro-cinquecentesca. Grande attenzione è dedicata ai diritti cittadini, con l'intelligente reperimento e impiego di tantissimi testi statutari. La stessa vivacità culturale anima il ritratto che Massetto offre dell'Ottocento e del primo Novecento nei quali la sua attenzione si appunta non solo e non soltanto al dettato dei testi normativi, ma anche alla dialettica tra codici e interpreti, scavando nelle riflessioni della civilistica o nel laboratorio giurisprudenziale.

Nel complesso di queste indagini si delineano alcune costanti metodologiche. L'approccio è basato su una ricognizione ampia e meticolosa delle fonti (non solo giuridiche) e, specialmente nel vastissimo campo dell'editoria a stampa moderna, su scrupolose ricerche bibliografiche. La proverbiale precisione di Gian Paolo Massetto nell'accostarsi ai testi e nel farli parlare direttamente si manifesta in un denso apparato di note, a dimostrare il confronto tra le diverse edizioni delle opere utilizzate, la datazione, la collocazione nella biografia del giurista. Un uso critico, insomma, del vasto materiale utilizzato.

Non c'è poi l'appiattimento su un'unica tipologia di giurista: sono tutti utilizzati e valorizzati. La visione complessiva del diritto che ci restituiscono questi studi, infatti, è nettamente giurisprudenziale: non è un mondo di solitari legislatori, quello che interessa a Massetto, o di grezzi dati positivi di statuti o di altre disposizioni normative. Ma non è neanche un mondo di soli professori: ci sono infatti anche i notai e i giudici, nell'alto medioevo, e poi i *doctores*, ma anche i consulenti, i giudici e di nuovo i notai nel tardo medioevo e nella modernità.

Questa visione pluralistica del diritto e dei suoi attori è adottata anche per le fonti del diritto considerate in questi studi. Non c'è solo il diritto civile e canonico, ma nei singoli contesti locali ricevono il peso che meritano la consuetudine, la prassi contrattuale, gli statuti, le leggi principesche, la dottrina, le decisioni. Intorno al diritto civile e canonico ruota perciò un caleidoscopio di diritti mutevoli nel tempo e nello spazio, che restituisce al lettore la storicità dell'esperienza giuridica in tutta la ricchezza dei suoi numerosi canali di scorrimento, che non si possono certo ridurre semplicisticamente

al solo dato normativo. In questo approccio di largo respiro, attento ai nessi tra diritto e società, Gian Paolo è un degno erede degli insegnamenti dei *patres* della scuola milanese, come Besta, Bognetti e Vismara.

In questo modo viene delineata l'originalità di varie esperienze.

L'originalità dell'esperienza altomedievale, dove predomina la fonte consuetudinaria e dove è la prassi contrattuale notarile a modellare e a creare a sua volta la consuetudine: non a caso il notaio di quest'epoca è efficacemente definito "costruttore della prassi consuetudinaria" (p. 80). Ma l'umile professionista di questi secoli di passaggio è allo stesso tempo un conoscitore esperto dell'*ordo legis*, sa elaborare i formulari individuando le norme più convenienti a sostenere le aspettative dei privati, soprattutto in fatto di *firmitas* e stabilità degli atti. È il periodo in cui non vi è ancora il metodo della scienza bolognese, ma si avvia comunque un discorso e un modello di ragionamento sui testi normativi. E dove c'è l'esperto di diritto nel suo ruolo di interprete dei valori di una società e di custode della tradizione romano-canonica.

L'originalità dell'esperienza del diritto comune, dove un ruolo importante è assunto anche dai grandi civilisti e canonisti del tardo diritto comune, cioè gli attori che, in stagioni passate, erano tagliati fuori dalle ricerche storico-giuridiche.

Finalmente, l'originalità dell'esperienza giuridica locale, e in particolare di quella lombarda (specialmente pavese e milanese). Una dottrina e una produzione statutaria che si vede restituita una sua fisionomia (Massetto è stato un pioniere nel valorizzare il tornante giuridico d'età moderna) e che può competere con altre correnti dottrinali europee. Identità che però è inserita in una corrente più ampia, di un'Europa di città, signorie, repubbliche, regni, e che quindi non si riduce ad un semplice faro acceso su un pezzo di storia locale avulso da un contesto sociale e politico più ampio, ma si cura sempre di disegnarne i contorni e i rapporti con una realtà più grande e più complessa, di cui fanno parte i suoi attori.

Qualche linea più particolare. Ciascuno studio ha, in questa raccolta, una sua particolarità, un suo significato, una sua storia. L'arco di composizione va dal 1978 fino al 2013. Molti scritti rimandano a prestigiosi convegni: Pavia nel 1989 e Spoleto nel 1998, Bologna nel 2000 per Rolandino, Foggia nel 2006 per la buona fede e Roma nel 2007 per la rappresentanza negoziale. Forse si può andare più in là nel decifrare l'ordine che Gian Paolo Massetto ha voluto dare ai suoi studi, ricomponendoli in questa mirabile raccolta. Il

volume si apre con tre scritti incentrati sulle grosse potenzialità inventive dell'opera dei notai altomedievali, impegnati a salvaguardare la tradizione antica e a coordinarla con le nuove esigenze di una società agraria, abitata da *nationes* diverse e profondamente cristiana. Prosegue con quattro studi di diritto comune, che dimostrano in modo concreto il funzionamento del sistema nei rapporti tra i vari diritti, mettendo in testa la ricerca su un grande tema di parte generale (la rappresentanza negoziale), seguito da un lavoro ormai classico sul contratto di deposito irregolare, una voce sulle vicende della responsabilità aquiliana dal medioevo fino al codice del 1865 e infine il saggio sul lucro dotale, ulteriore perfetto esempio di storia interna del sistema del diritto comune. E siamo arrivati ai saggi numero otto e nove sulle fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento e sulla cultura giuridica civilistica pavese, le magistrali digressioni di cui parlavo all'inizio: collegati a queste sono gli ultimi due saggi, undici e dodici, sulla biblioteca del Senato milanese e sul Sordi *consiliator* (cronologicamente il più recente). In mezzo c'è la relazione sulla buona fede oggettiva: Gian Paolo lo ha voluto staccare dagli altri e farne quasi una sorta di ponte tra due serie di contributi.

Nel ricostruire l'età altomedievale ottiene valorizzazione piena l'apporto dei notai, che Massetto giustamente mette in risalto, perché ne coglie esattamente il ruolo sociale nel conservare (ma anche adattare e trasformare) la tradizione romana, nel tramandare e formare le consuetudini, nel cercare nell'ordinamento giuridico i mezzi per garantire il rispetto della volontà delle parti. Si tratta di ricerche importanti, sia per la quantità dei documenti spogliati sia per le conclusioni raggiunte che, sul solco di ricerche esemplari come quelle di Giulio Vismara, confermano il ruolo primario assunto dai notai nel dare ordine ad una società in cerca di più stabili punti di riferimento. Vettori attivi nel circuito del diritto, essi sono i garanti di un ordinamento giuridico che nell'alto medioevo ha una connotazione dualistica (*lex communis* civile e canonica), una forte base consuetudinaria e quindi una congenita mutevolezza a seconda dei contesti sociali: "ogni terra ha la sua storia politica, economica, sociale, religiosa ed ha anche la sua storia del diritto", come insegna Massetto (p. 63).

Di grande rilievo sono anche i saggi nei quali si sottolinea il valore della dottrina longobardistica: gli studi sull'*Expositio ad librum papiensem*, sulla scuola di Pavia, sul ruolo del diritto longobardo e del diritto romano fino all'età comunale sono ormai di riferimento nella storiografia internazionale.

L'età altomedievale è un periodo nel quale non domina la figura del giurista universitario. Ma è un tempo in cui non è per nulla assente la cultura giuridica sia nei notai, sia nei giudici longobardisti come l'anonimo *Expositor*, che si misura con i testi, lanciandosi spesso in spericolate argomentazioni dialettiche. È anche grazie a studi come questi se oggi conosciamo molti aspetti della prassi e del pensiero in relazione anche a numerosi problemi di diritto privato. Massetto è del tutto alieno da prospettive continuistiche: ogni età, ogni stagione, ogni comunità si mette in rapporto con i testi normativi in modo diverso. Da qui la percezione delle diverse sfumature di significato che, nei vari documenti, possono ricevere le stesse parole.

Il notaio dell'età comunale è un altro professionista rispetto al pur dinamico collega dei secoli precedenti: diverso quanto a preparazione e a rapporto con i centri universitari, quanto ad impiego della dottrina e a concettualizzazione delle formule. In questa raccolta, Massetto offre un ritratto molto persuasivo della figura veramente cospicua di Rolandino, il notaio dotto per eccellenza del Duecento, attraverso lo studio dei formulari contrattuali della *Summa totius artis notariae*, che dimostrano come essi siano stati consapevolmente forgiati per adattarsi alle mutevoli esigenze della volontà dei contraenti. È un filo conduttore che l'autore segue nel descrivere sia i contratti nominati, come la vendita, la permuta, il mutuo, il deposito, l'enfiteusi, sia i contratti innominati, come la commenda, il discepolato, il morganato, sia i rapporti patrimoniali tra i coniugi, dove la tecnica traduce in formule le esigenze economiche di una società.

Il diritto comune campeggia in tre saggi, tutti rilevanti. Il primo è il saggio giovanile, ma già maturo, sul deposito necessario: una ricerca documentata sui diversi volti di una *species* contrattuale nata dalla prassi anche per evitare il divieto delle usure e che perciò ben si presta a dimostrare le novità dell'approccio scientifico ai testi romani. Possiamo supporre che sia stata proprio la diffusione nella pratica di questa tipologia contrattuale ad attirare lo studioso ai suoi esordi. Il lettore attento non può notare, infatti, che l'articolo inizia con la citazione di un testo notarile, sviluppando poi una chiarissima e articolata sintesi di tutte le problematiche discusse da una dottrina quantitativamente imponente.

Il secondo è quello sulla rappresentanza negoziale e sull'agire per altri, che è il più problematico e complesso. Non è un saggio definito, anche se nella sostanza è una vera e propria piccola monografia. Ha il forte merito di

riaprire una discussione sull'interpretazione del divieto romanistico dell'*alteri stipulari* e sulle sue eccezioni nell'età intermedia, mettendo in rilievo l'importanza delle prospettive dei giuristi del diritto comune, chiamati a coordinare il diritto romano con i diritti territoriali (statuti e leggi regie) e il diritto canonico.

Insieme al saggio sui lucri dotali, questo studio ha anche il pregio di suggerire una più intensa frequentazione con il pensiero dei giuristi del *mos italicus*, che permette di scoprire percorsi ancora non sufficientemente esplorati, anche in un'ottica di comparazione con il contributo dei teologi della scolastica moderna e dei giusnaturalisti. E si vede bene come anche in questo caso a Gian Paolo Massetto interessi rendere evidente al lettore come funzionasse realmente il sistema di diritto comune. Anche le contraddizioni dei giuristi, in quest'ottica, non sono viste come un demerito, ma come la prova di un continuo e incessante ripensamento dei principi della tradizione. L'esperto della materia troverà particolarmente intriganti le pagine sul rapporto tra diritto e religione, e quindi sul ruolo del giuramento, strumento che consentiva di aggirare le rigidità del *ius civile*, e sull'importanza del pensiero canonistico nell'indicare la strada verso il superamento dei principi del diritto comune, prima che si affermassero nuove prospettive nella teologia e nel giusnaturalismo moderni. Sono anche stimolanti le pagine sul rapporto tra *ius commune* e *iura propria*, un vero e proprio *leitmotiv* della produzione di Massetto, che ispira anche altri lavori, come quello sul lucro dotale. Ma intanto, per quel che concerne i sentieri intricati della rappresentanza e del contratto a favore di terzi, sarà opportuno mettere in rilievo le pagine in cui l'autore considera l'interpretazione degli statuti o dei diritti regi come il castigliano, che riconoscono la facoltà di obbligarsi in nome e nell'interesse di altri; un'interpretazione tendente ad armonizzare gli *iura propria* territoriali con il diritto comune. Come non ricordare, anzi, che lo scritto in questione esordisce commentando un memorabile *consilium* di Paolo di Castro, che proprio ad uno statuto del genere è dedicato. Di queste pagine, infine, merita di sottolineare il risalto che in esse viene dato, ancora una volta, alla funzione del notaio, al quale si ricorreva spesso per realizzare effetti preclusi in via generale ad altre persone. Il lettore troverà nel saggio diversi esempi di donazioni a favore di terzi assenti, accettate dal notaio in nome e nell'interesse dei donatari non presenti all'atto. E troverà anche una prima disamina tecnica assai precisa dei problemi concreti posti dall'agire per altri, nei casi ammessi (revocabilità della promessa, acquisto diretto dell'azione

senza cessione). Il saggio non si assesta intorno a conclusioni definitive, indica dei percorsi (a volte non facili per la discordanza e la difficoltà delle fonti), formula ipotesi per poi lasciare aperta la via ad ulteriore verifica, come ogni saggio di Gian Paolo, che si accosta all’oceano delle testimonianze giuridiche del diritto comune o di altre epoche con un elegante e disincantato *understatement* spesso confessato, in atto di rispettosa constatazione dell’immensa vastità del materiale che si offre al lavoro dello storico del diritto. Ciò non toglie che siano considerazioni efficaci, che suggeriscono una conclusione: quella che, malgrado la presenza di interventi dottrinali audaci, il pensiero giuridico civilistico e canonistico sia stato restio ad abbandonare il divieto romanistico dell’*alteri stipulari*, malgrado tutti gli accorgimenti e gli espedienti messi in atto (e che si sarebbero potuti mettere in atto, osserva finemente l’autore). L’impressione è dunque quella di un percorso diversificato, in cui non mancano le voci dissonanti che preludono ad un superamento del divieto romano; ma nel complesso, la dottrina rimane fedele alla prospettiva dei testi di *ius civile* ed anche la canonistica ribadisce il valore dell’armonia tra i due complessi normativi della cristianità. Una dottrina audace in certi esponenti, ma nel complesso radicata nella tradizione, timida nell’avanzare.

Un profilo metodologico di assoluto spessore come quello dell’armonizzazione dei diversi diritti vigenti nello stesso territorio lo ritroviamo nel lunghissimo saggio sul lucro dotale (di ben 175 pagine), dedicato a ricostruire le strategie successorie di alcune città del dominio lombardo (Milano, Pavia, Asti) attraverso i loro statuti.

Lo scritto è incentrato sul delicato bilanciamento tra i diritti successori dei figli del primo matrimonio e quelli (in linea di massimo privilegiati) del secondo marito sulla dote della madre-sposa. L’*excursus* è indispensabile, per chi si proponga di ricostruire le politiche successorie messe in atto dai governi comunali in caso di seconde nozze, perché dimostra abbondantemente il peso che hanno avuto i giuristi nell’applicare questi statuti. Senza un’adeguata conoscenza dei meccanismi argomentativi e una completa ricognizione delle fonti dottrinali e consiliari sull’interpretazione di tutti gli statuti comunali coinvolti (in questo caso soprattutto quelli di alcune città lombarde) non si arriverebbe ad un’immagine verosimile di ciò che è accaduto al riguardo nei vari contesti locali. Un saggio, quindi, la cui rilevanza è notevole per lo storico della famiglia medievale e moderna, e che dimostra in modo convincente il varie-

gato atteggiamento dei giuristi dinnanzi al sistema dotale e al *favor agnationis*, con un profluvio di notazioni riguardanti il contributo sia dei maggiori, come Baldo, Decio, Menochio, sia dei minori, come Carpano.

Sono motivi che si ritrovano nella lucida sintesi storica delle vicende del diritto della responsabilità extracontrattuale dall'alto medioevo alle codificazioni moderne. Una voce scritta per l'*Enciclopedia del diritto* che, lungi dall'asstarsi intorno alle conclusioni della storiografia, è un vero e proprio riesame del problema che parte come al solito dalle fonti primarie e ne segue le tracce da vicino. Massetto imposta così un itinerario storico che riserva non poche sorprese al lettore che parta dalle certezze moderne. Il fulcro della trattazione è la dialettica tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva nelle diverse epoche storiche. In questo contesto, affascinanti, e anche cariche di tensione morale, sono le pagine sulla graduale emersione del principio "nessuna responsabilità senza colpa": dalla considerazione per l'atteggiamento interiore dell'agente nelle rudimentali riflessioni dei giuristi longobardisti, ispirate ai canoni romani e cristiani, alle pagine tecnicamente inappuntabili sull'interpretazione della *Lex Aquilia* da parte dei giuristi di diritto comune, un vero e proprio trattatello che riassume secoli di dottrina del diritto comune. In questa prospettiva si inquadrano le belle pagine sull'interpretazione restrittiva degli statuti e delle leggi territoriali che prevedono la responsabilità collettiva delle comunità territoriali per i danni clandestini, accettabili per i giuristi solo a condizione di trasformarne l'effetto in una presunzione di colpa. Ma anche per quanto concerne le frontiere del danno risarcibile sono appaganti le pagine che delineano l'ammissibilità del risarcimento del *pretium doloris* prima del giusnaturalismo. Nella parte moderna, i codici civili sono visti come un approdo, che fa propria la lezione unificante dei vari giusnaturalismi. Sono due i codici civili che avviano l'età nuova: il *Code civil* e l'ABGB, scelti non a caso, ma perché presentano delle caratteristiche parzialmente diverse e perché entrambi sono stati applicati nella penisola italiana. Il codice civile del 1865 sceglie come modello il primo piuttosto che il secondo (in questo campo). La logica proprietaria che giustifica il principio della colpa soddisfa la prima dottrina nazionale, prodiga nell'individuare nel codice presunzioni di colpa; ma negli ultimi decenni dell'Ottocento, come acutamente dimostra Massetto, le correnti di oggettivazione della responsabilità trovano esponenti di spicco anche nella civilistica del nostro paese. La prospettiva, in questo periodo, si rovescia: ora è il

principio della colpa ad essere messo in discussione e ad essere sempre più eroso dall'avanzata della responsabilità oggettiva per rischio, che si rivela economicamente più funzionale in una società sempre più interessata dalla moltiplicazione degli incidenti industriali e dei trasporti.

Gian Paolo Massetto è stato anche un pioniere degli studi sulle clausole generali. Un ottimo esempio è il lungo saggio sulla buona fede, dal respiro come di consueto ampio, poiché parte dall'alto medioevo degli atti privati, tocca varie esperienze del pensiero giuridico medievale e moderno al fine di dimostrare come la buona fede oggettiva costituisca un oggetto di riflessione di numerose opere di diritto civile, canonico, commerciale e naturale, per poi approfondire la transizione al primo Novecento. È il periodo nel quale, in Italia, è stata la giurisprudenza a superare le strettoie e le incertezze nelle quali ancora si dibatteva la dottrina nazionale, come è dimostrato dall'esemplare digressione sul riconoscimento della clausola tacita *rebus sic stantibus* e della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta: evoluzione che ha preparato il suo inserimento nel codice civile italiano del 1942.

Accanto agli scritti che ho appena ricordato, ve ne sono infine altri che richiedono di essere menzionati perché ci rivelano un'altra capacità dello storico Gian Paolo Massetto: quella di saper costruire delle informatissime biografie di giuristi o di delineare con pochi tratti incisivi interi ambienti culturali e universitari, di descrivere un sistema giuridico d'età moderna, come quello lombardo nella sua fase signorile. Ed ecco i saggi sulla cultura giuridica civilistica a Pavia; sui trattati conservati nella preziosa biblioteca del Senato milanese, custodita nella sua università; lo schizzo esauriente dell'avvocato fiscale e senatore Giovanni Pietro Sordi, autorevole prototipo del giurista cinquecentesco di *mos italicus*, rappresentato nell'esercizio delle sue multiformi funzioni. Sordi è un po' l'emblema dei giuristi prediletti da Massetto, quelli che non appartengono alla schiera dei maggiori, ma che hanno contato moltissimo nel loro tempo. In questo caso, si tratta di un giudice del Senato di Monferrato: il che offre il destro allo storico di illuminare il rapporto di osmosi tra giurisprudenza giudicante e dottrina, nella modernità giuridica.

Il contributo più impressionante è quello sulla cultura giuridica civilistica nella Storia di Pavia del 1990 (Gian Paolo tra l'altro ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza di quella città dal 1986 al 1993). Si tratta di un quadro

molto aggiornato sui giuristi pavesi dall'alto medioevo alla modernità: ritroviamo i notai e i giudici alto-medievali, le tracce delle scuole giuridiche pavesi prima dell'università, pratici rivalutati come Giovanni Pietro Ferrari, prestigiosi professori di *ius civile* e *ius feudale*, come Baldo degli Ubaldi, Cristoforo Castiglioni, Pietro Besozzi, Giason del Maino, Filippo Decio Andrea Alciato; figure note e meno note dell'arcipelago del diritto comune che, anche grazie alle sue indagini, hanno ottenuto un posto nella storia.

Ma più in generale, quali e quanti non sono i giuristi del diritto comune di cui Gian Paolo Massetto ha riportato alla luce le opere e il pensiero, ripercorrendo pazientemente i sentieri della scienza giuridica in tutte le sue manifestazioni e senza pregiudizi di sorta per ogni genere di letteratura, ma spinto solo dall'urgenza di comprendere e di analizzare diversi modi di fare diritto.

In fondo, si può dire che il filo di Arianna delle ricerche contenute in questi Scritti civilistici è la tradizione del diritto comune europeo, che si tratti del periodo anteriore alla riscoperta dei testi giustinianeî o del complesso sistema del diritto comune, con le consuetudini e gli statuti che mantengono la loro forza direttiva nella dialettica quotidiana. Ciò nonostante, lo storico delle codificazioni si accinge all'esame delle nuove esperienze senza che tutto ciò che è stato elaborato nei secoli precedenti faccia velo all'autonomia della dimensione post-moderna.

Qualcosa ho già detto prima sulla completa preparazione del nostro onorato e qualcos'altro vorrei aggiungere ora in conclusione, perché credo che dobbiamo essergli tutti grati per averci insegnato, con l'esempio concreto, che la cura che ci dobbiamo prendere dei libri, dei formulari, dei documenti e dei giuristi che li hanno composti, dal più umile notaio al più potente *doctor iuris*, nel delineare se possibile dei percorsi completi e filologicamente accurati della traccia che essi hanno lasciato come interpreti, non è vuota erudizione. È la ricostruzione di un mondo di valori, di idee, di conflitti, nei quali essi hanno conquistato uno spazio. Lo spazio che a loro è stato dato in questi studi li rimette sulla scena e le generazioni future degli storici sono riconoscenti a chi, prima di loro, si è occupato di indagare il pensiero di questi attori e ci ha resi orgogliosi della nostra identità.